

## SENATO

10° Commissione (Industria)

27 ottobre 2010

### **NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1288, 1477, 1593, 1626 e 1796**

#### *Disposizioni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale*

#### ARTICOLO 1

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per l'informazione e per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze e le competenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole e gli strumenti e i servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, istruzione e consulenza oggettiva.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati:

a) dalle associazioni di consumatori con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) da soggetti qualificati e accreditati presso il Comitato di cui all'articolo 2;

c) dai soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

d) dalle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

e) dalle Fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, dalle Università e dai centri di ricerca universitari;

f) dagli enti ed associazioni nazionali accreditati nell'ambito delle attività di formazione e dalle associazioni iscritte al registro delle associazioni tenute dalle regioni con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

g) dalle regioni.

4. I progetti di cui al comma 3 sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 che ne valuta la congruità e li approva in relazione alle risorse finanziarie disponibili, con priorità ai progetti per i quali sia prevista una partecipazione finanziaria almeno paritaria da parte di soggetti privati.

5. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui all'articolo 2, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti.

## ARTICOLO 2

1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», composto da:

- a) un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri;
- b) un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- c) un parlamentare per ciascun ramo del Parlamento, nominato dai Presidenti delle rispettive Camere;
- d) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- e) un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze;
- f) un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo;
- g) un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- h) un rappresentante delle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;
- i) un rappresentante dei soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
- l) un rappresentante del sistema delle Fondazioni bancarie designato dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI);
- m) un rappresentante dei gestori di Sistemi di informazioni creditizie;
- n) un rappresentante delle Società di gestione del risparmio, del credito alla famiglia e dei promotori finanziari.

2. Dall'istituzione del Comitato, che dura in carica tre anni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

- a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso ad informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
- b) promuovere, programmare e coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale assicurando il perseguimento di obiettivi di lungo periodo e favorendo altresì la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolarne la realizzazione;
- c) stabilire i criteri oggettivi e definiti - anche considerando le competenze e le esperienze pregresse - per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b);
- d) esaminare ed approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e valutarne la congruità assumendo come riferimento le migliori pratiche nazionali ed internazionali, nonché le norme ISO ed UNI disponibili, al fine anche di garantirne la coerenza con l'obiettivo di assicurare la diffusione della cultura finanziaria tra il pubblico e evitare duplicazioni;
- e) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
- f) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente, ai sensi dell'articolo 5, una relazione alle Camere.

4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può avvalersi del supporto di esperti indipendenti e con documentata esperienza nell'ambito delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

### ARTICOLO 3

1. Ai fini della presente legge è destinata una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dette somme sono assegnate al finanziamento dei progetti approvati dal Comitato di cui all'articolo 2.

2. Il Comitato di cui all'articolo 2, definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera d). Per lo svolgimento dei progetti presentati, tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse monetarie non inferiori ad un terzo del costo dei progetti stessi. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 2.

#### ARTICOLO 4

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

2. Allo scopo di sviluppare le metodologie ed i contenuti necessari per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione di insegnanti, avvalendosi anche dei progetti approvati dal Comitato di cui all'articolo 2.

#### ARTICOLO 5

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati.